

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI

Parte Speciale D:

Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori in bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento

ex art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

ESI S.p.A.

Tabella 1 - Riepilogo modifiche ed aggiornamenti

Versione	Approvato da	Motivo aggiornamento	Data validità
1.00	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione	5 agosto 2024



INDICE DEI CONTENUTI

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	5
3.	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART 25-TER DEL DECRETO).....	6
4.	PROCESSI SENSIBILI	7
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
6.	PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..	11
o	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REGOLATE DALLA LEGGE (ES. CONSOB).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI E/O MERCATO RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, DELLE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI E PREMI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI;	11
o	ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE.....	11
o	GESTIONE PARTNERSHIP/JOINTVENTURE	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE AGENTI /DEALER/PROCACCIATORI D'AFFARI	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	MARKETING/PROMOZIONALI/SPONSORIZZAZIONI/DONAZIONI OMAGGI...	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (VENDITE/ACQUISTO, FLUSSI FINANZIARI, SHARE SERVICE)	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)	Errore. Il segnalibro non è definito.
o	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO	Errore. Il segnalibro non è definito.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale D: Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art.25-bis D. Lgs. 231/2001

1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Comitato delle Segnalazioni”: il Comitato incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing).

“Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ESI S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, gli agenti della Società, i Consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori somministrati, coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: Consiglio d’Amministrazione di ESI S.p.A.

“Processo/i Sensibile/i” l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Esi S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“ProcessOwner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”: ESI S.p.A.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale D: Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art.25-bis D. Lgs. 231/2001

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al gruppo facente capo a Innovatec S.p.A. la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“Sistema di Whistleblowing”: sistema di segnalazione messo a disposizione dei dipendenti, nonché dei collaboratori e dei professionisti della società, finalizzato alla comunicazione di violazioni di leggi, violazioni del Modello rilevazioni di pericoli, frodi (reali o potenziali) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.



2. PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, astrattamente configurabili nella realtà ESI;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di ESI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte (c.d. **Processi Sensibili**).
- Per **ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo Sensibile**, nonché illustrate le **esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili alla realtà ESI**;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineati al Capitolo 4.3 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.



3. LE FATTISPECIE DI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART 25-BIS DEL DECRETO)

Tra i Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ESI:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** – Tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



4. PROCESSI SENSIBILI

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare, si consideri che:

- per **contraffazione** si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per **alterazione** si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- **per uso si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.**

Le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un iter esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale D: Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art.25-bis D. Lgs. 231/2001

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. Capitolo 2 Parte Generale "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati societari, ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati societari, ovviamente, con specifico riferimento alla realtà aziendale di ESI:

1. Approvvigionamento (Beni e Servizi) - Gestione appalti
2. Gestione dei rapporti commerciali con soggetti privati (canale diretto e indiretto)

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo."



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale D: Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art.25-bis D. Lgs. 231/2001

#	Processo Sensibile	Descrizione del processo	Reati ipotizzabili
1	APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di ESI acquisti consapevolmente, da parte di un fornitore esterno, beni con marchi contraffatti al fine di ottenere un risparmio per la Società. Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si selezionasse un fornitore con la consapevolezza che lo stesso utilizza marchi o segni distintivi contraffatti o alterati al fine di poter ottenere dei prezzi di acquisto più vantaggiosi.
2	GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di ESI acquisti da un fornitore estero, a prezzi ribassati rispetto a quelli praticati dal rivenditore ufficiale, attrezzature che possono essere contrassegnate da marchi o segni distintivi contraffatti o alterati e le metta conseguentemente in commercio.



5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo 6 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 3.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;
- adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente;
- gli standard contrattuali di ESI devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto.



6. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo § 4 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

6.1 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI;
- ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE

I Destinatari coinvolti nelle attività di **selezione soggetti terzi** devono:

- assicurare che la scelta dei fornitori avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare la formalizzazione del rapporto con i fornitori avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di falso in materia di marchi e brevetti;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di riqualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla **gestione dei contratti** devono:

- assicurare che i contratti con i Clienti siano chiari e conclusi in coerenza con le politiche commerciali definite dalla Società;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti. Qualora il terzo sia una persona giuridica, prevedere l'impegno al rispetto



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale D: Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art.25-bis D. Lgs. 231/2001

dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;

- assicurare l'inserimento di clausole contenente l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i fornitori contenga apposita clausola relativa al D.Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.